



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 "TRIESTINA"  
TRIESTE**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**n. 546 del 16/12/2014**

**OGGETTO**

Rinnovo della Convenzione tra l'A.S.S. n. 1 "Triestina" e la Residenza Polifunzionale di Fascia A "Fiori del Carso" sita in Duino Aurisina in V.le alla Stazione 26/A per il periodo 01.10.2014 - 30.09.2016.

**L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di dicembre nella sede legale,**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Nicola DELLI QUADRI nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0226/Pres dd. 28.11.2013, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ha adottato la deliberazione che segue:**

**OGGETTO:** Rinnovo della Convenzione tra l'A.S.S. n. 1 "Triestina" e la Residenza Polifunzionale di Fascia A "Fiori del Carso" sita in Duino Aurisina in V.le alla Stazione 26/A per il periodo 01.10.2014 - 30.09.2016

Premesso che, nel corso degli anni, si è proceduto alla stipula di convenzioni tra l'ASS n. 1 Triestina e la Residenza Polifunzionale per anziani di fascia A) "FIORI DEL CARSO", sita in Duino Aurisina in v. le alla Stazione 26/a, di proprietà della Società " Fiori del Carso s.r.l.", con sede a Duino Aurisina in v. le alla Stazione 26/a, per disciplinare le modalità di raccordo dell'attività assistenziale espletata dalla Residenza per anziani "FIORI DEL CARSO" con la rete dei servizi distrettuali ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, commi 73 e 74, della L.R. n. 4 dd. 26.2.2001 ed alle disposizioni finali delle direttive regionali approvate con D.G.R. n. 1612 dd. 11.5.2001 e ss. mm. e ii., come meglio dettagliato nei provvedimenti di approvazione dei testi convenzionali;

che, da ultimo, con provvedimento n. 736 del 26.10.2009, per le motivazioni ivi espresse, si è proceduto all'approvazione della convenzione tra i due enti, per il periodo dal 01.01.2009 al 31.12.06.2011, successivamente prorogata, con provvedimenti n. 430/2011, n. 9/2013, n. 512/2013 e n. .286/2014 fino al 30.09.10.2014;

vista la deliberazione n. 348 del 22.08.2014 che, per le motivazioni ivi espresse, ha disposto di uniformare, fino all'emanazione del nuovo regolamento regionale sulle strutture residenziali per anziani, tutte le convenzioni attivate dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" con soggetti pubblici e con quelli del settore privato-sociale che gestiscono strutture residenziali per anziani non autosufficienti, prevedendo, per le residenze polifunzionali con modulo A convenzionate, il rimborso pari a € 20,72.- orari per ogni unità di personale sanitario, quantificando il fabbisogno giornaliero di assistenza infermieristica per ospite in 12 minuti, e calcolando il rimborso per ogni unità di personale come se ci fosse un'occupazione pari al 100% dei posti letto, senza ulteriori costi aggiuntivi;

ricordato che la D.G.R. del 11.05.2001 n. 1612 , tra le disposizioni finali, prevede che “le modalità di accesso ai sensi della L.R. n. 10/1998 e le modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria, attualmente garantite a livello territoriale attraverso il distretto socio-sanitario, vengono estese agli anziani non autosufficienti ospiti dei <<Moduli polifunzionali di fascia A>> delle residenze Polifunzionali, attraverso accordi che dovranno riguardare, secondo il fabbisogno consensualmente individuato tra Aziende per i Servizi Sanitari e residenze, le modalità di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, attività di aggiornamento e formazione finalizzate alla buona pratica assistenziale, erogazione di farmaci, ausili e presidi.”;

richiamata la nota della Direzione Centrale salute e protezione sociale prot. 25136/2007, facente seguito ad una ripetuta richiesta di chiarimenti sia da parte sia della ASS 1 che di un Ente Gestore di una residenza polifunzionale di fascia A, in merito alle suddette Disposizioni finali della DGR n. 1612/2001, per le quali la sopraccitata nota afferma “... per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni sanitarie, a favore degli ospiti anziani non autosufficienti accolti nelle strutture residenziali, si precisa che le medesime devono essere erogate dalle Aziende per i servizi sanitari, in forma diretta od indiretta attraverso il rimborso degli oneri sostenuti dall’ente gestore secondo le modalità ritenute più opportune”;

ritenuto, pertanto, in applicazione del disposto di cui al provvedimento n. 348/2014, di procedere ad un adeguamento della stima di ore annue di assistenza infermieristica, con conseguente riconoscimento di un aumento delle ore annue di assistenza infermieristica, pari a 1061, per un totale di 4.161 ore annue;

ritenuto, altresì, di dover procedere all’adeguamento del costo orario di rimborso per ogni unità di personale sanitario, stabilito in € 20,72.-;

ritenuto che il Distretto 1 ha, altresì, proceduto a verificare la permanenza delle condizioni per attuare la fornitura diretta di farmaci, quale misura di razionalizzazione della spesa farmaceutica;

riconosciuto che l’erogazione delle prestazioni infermieristiche e riabilitative si presenta, se pur onerosa, appropriata;

ritenuto che l'ASS, qualora non sia in grado di fornire direttamente tali prestazioni, dovrà provvedere a rimborsare all'Ente gestore il costo del personale utilizzato, nella misura massima annuale equivalente a 4.161 ore di presenza di professionisti abilitati alla professione infermieristica e nella misura massima annua equivalente, al momento, a 600 ore di presenza di fisioterapisti abilitati alla professione, entro il limite massimo di € 20,72.- orari, per un importo per l'anno di convenzione, pari ad un massimo di € 98.647.92.-, e comunque non oltre l'importo totale delle spese sostenute;

che il rimborso verrà erogato a fronte di presentazione di idonea documentazione delle spese sostenute e del prospetto dei turni di servizio effettuati dal personale infermieristico e fisioterapico;

ricordato che deve essere salvaguardato l'obbligo del rispetto del debito informativo da parte dell'Ente Gestore, richiamato all'art. 19 del DPR n. 333 del 2008;

rilevato che, nello schema convenzionale allegato, sono indicati, agli artt. 5 e 6, gli oneri finanziari che l'Azienda deve rimborsare all'Ente gestore e più specificatamente:

- gli oneri conseguenti dall'applicazione della L.R. n. 10 del 08.04.1997 e dell'art. 4, comma 73, della L.R. 4/2001 e ss. mm. e ii., relativo ai c.d. "moduli polifunzionali di fascia A";
- gli oneri relativi all'assistenza infermieristica e riabilitativa, misurabili con riferimento ad un massimo di 4.161 (quattromilacentosessantuno) ore/anno di assistenza infermieristica e un massimo di 600 (seicento) ore/anno di assistenza riabilitativa;

ricordato che gli oneri conseguenti dall'applicazione della L.R. n. 10 del 08.04.1997 e dell'art. 4, comma 73, della L.R. 4/2001 e ss. mm. e ii., sono o saranno considerati in separati provvedimenti, anche alla luce delle variazioni tariffarie periodicamente approvate dalla Giunta Regionale;

ricordato, altresì, che, ai sensi della L.R. n. 10/97, per gli oneri relativi all'abbattimento delle rette, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende per i servizi sanitari appositi finanziamenti a copertura degli oneri dalle medesime sostenuti;

ricordato, infine, che la Residenza per anziani "FIORI del CARSO", ha ottenuto, ai sensi della normativa vigente in materia (L.R. 19/1997, L.R. 4/2001 e D.G.R. 1612/2001), dal Comune di Duino Aurisina, la conferma e la riclassificazione in un'unica autorizzazione al funzionamento quale residenza polifunzionale di fascia A per una capacità ricettiva totale di 57 posti letto;

ricordate, sinteticamente, la D.G.R. n. 1378 del 08.06.2007 e la DGR n. 1378 del 08.06.2007, di avvio al processo di riqualificazione del sistema residenziale per anziani;

ricordate, inoltre, la DGR n. 156 del 25.01.2008, di approvazione, in via preliminare, del “Regolamento per la riqualificazione delle strutture per anziani esistenti”, e la DGR n. 2361 del 13.11.2008, di approvazione, in via preliminare, del “Regolamento di definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi nonché delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento delle strutture residenziali per anziani e per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle relative attività”, e di modifica ed integrazione del testo del regolamento approvato con DGR n. 156 del 25.01.2008;

ricordato il disposto dell’art. 31 del regolamento approvato con DGR n. 2361 del 13.11.2008, che prevede, fino al rilascio di nuove atti di autorizzazione all’esercizio, previsti per le strutture residenziali esistenti, di continuare ad applicare, su tutto il territorio regionale, le disposizioni regionali previste con DPGR 14 febbraio 1990 n. 083/Pres, con DGR 27 aprile 1990 n. 1966, DPGR 16 dicembre 1997 n. 420/Pres. e con DGR 11 maggio 2001 n. 1612, con mantenimento dei livelli assistenziali già presenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione del testo convenzionale, allegato al presente provvedimento quale pare integrante e sostanziale, tra l’ASS n. 1 Triestina e la Residenza Polifunzionale per anziani di fascia A) “FIORI DEL CARSO”, per 2 anni, dal 01.10.2014 al 30.09.2016;

verificato che la la Residenza “ FIORI DEL CARSO”, con nota di data 27.10.2014, allegata al presente provvedimento, ha prodotto una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale attesta l’invarianza della documentazione presentata ai fini del convenzionamento, nell’anno 2011, in particolare relativa a:

- planimetrie dei locali e requisiti strutturali;
- elenco attrezzature;
- carta dei servizi della struttura.

che, contestualmente, la Residenza “ FIORI DEL CARSO”, ha prodotto una nuova dichiarazione relativa alla lista degli operatori, allegata al presente provvedimento, che, nel frattempo, invece, ha subito delle modifiche e quindi necessitava di un aggiornamento;

ricordato che la convenzione dovrà intendersi risolta, limitatamente all'accordo relativo al rimborso dell'assistenza infermieristica e riabilitativa, qualora, nel corso di vigenza, la gestione dell'assistenza sanitaria sarà fornita direttamente dall'ASS 1;

che, altresì, la convenzione dovrà intendersi risolta qualora, nel corso di vigenza, dovessero intervenire modifiche in conseguenza del completamento del processo di riclassificazione delle strutture residenziali per anziani e/o in caso di diverse disposizioni previste, tra l'altro, dal Programma per le Attività Territoriali (PAT) ed il Piano di Zona (PDZ);

che, infine, ai sensi del Piano Attuativo Locale anno 2014 "Programmazione delle attività e progettualità", in tema di "governo e riqualificazione del sistema residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti", entro il 31.12.2014, tutte le convenzioni tra ASS e strutture residenziali per anziani devono essere aggiornate sulla base dello schema tipo regionale di convenzione per i rapporti tra le ASS e le strutture residenziali per anziani, che sarà adottato dalla Regione e che, pertanto, la presente convenzione potrà essere modificata/aggiornata, anche prima della scadenza, al fine di adattarla allo schema tipo regionale;

rilevato che il provvedimento è presentato dalla Struttura Operativa Distretto 1, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

inteso il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

## **Il Direttore Generale**

### **Delibera**

per quanto esposto in narrativa:

1. di procedere alla stipula della convenzione tra l'ASS n. 1 Triestina e la Residenza Polifunzionale per anziani di fascia A) " FIORI DEL CARSO" sita in Duino Aurisina in v. le alla Stazione 26/a, di proprietà della Società "Fiori del Carso s.r.l.", con sede a Duino Aurisina in v. le alla Stazione 26/a, per il periodo di due anni, dal 01.10.2014 al 30.09.2016 e di fare salve le prestazioni rese nelle more dell'adozione del presente provvedimento, con possibilità, alla scadenza, di prorogare il rapporto convenzionale per ugual periodo, con apposito provvedimento e di rinnovare, successivamente, la convenzione, in mancanza di modifiche al testo;

2. di approvare la spesa conseguente agli oneri relativi all'assistenza infermieristica e riabilitativa, ammontante all'importo complessivo e massimo di € 98.647,92.-, per l'anno di convenzione;
3. di prendere atto che sono o verranno considerati in separati provvedimenti, gli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. n. 10/97, concernente l'abbattimento delle rette in favore degli ospiti non autosufficienti presenti presso la Residenza Polifunzionale, anche alla luce delle variazioni tariffarie periodicamente approvate dalla Giunta Regionale;
4. di prendere atto, altresì, che la convenzione dovrà intendersi risolta, limitatamente all'accordo relativo al rimborso dell'assistenza infermieristica e riabilitativa, qualora, nel corso di vigenza, la gestione dell'assistenza sanitaria sarà fornita direttamente dall'Azienda n. 1 Triestina, nonché qualora dovessero intervenire modifiche in conseguenza del completamento del processo di riclassificazione delle strutture residenziali per anziani e/o in caso di diverse disposizioni previste dal Programma per le Attività Territoriali (PAT) ed il Piano di Zona (PDZ);
5. di prendere atto, inoltre, ai sensi del Piano Attuativo Locale anno 2014 "Programmazione delle attività e progettualità", in tema di "governo e riqualificazione del sistema residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti", entro il 31.12.2014, tutte le convenzioni tra ASS e strutture residenziali per anziani devono essere aggiornate sulla base dello schema tipo regionale di convenzione per i rapporti tra le ASS e le strutture residenziali per anziani, che sarà adottato dalla Regione e che, pertanto, la presente convenzione potrà essere modificata/aggiornata, anche prima della scadenza, al fine di adattarla allo schema tipo regionale;
6. di prendere atto, infine, che la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/86 e ss.mm.ii.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. n. 10/97 saranno di volta in volta allocati al conto n. 330.500 (Assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti e disabili) con contestuale registrazione del contributo per l'abbattimento della retta, erogato dalla Regione, al conto n. 600.610 (Contributi per anziani non autosufficienti) del bilancio aziendale dell'anno 2014.

L'onere conseguente direttamente dal presente provvedimento, di rimborso delle spese di assistenza infermieristica e riabilitativa, ammontante a complessivi € 98.647,92.- per l'anno di convenzione, va imputato presuntivamente per € 24.661.98.- a carico del conto 330.500 del bilancio aziendale per l'esercizio in corso, per. 98.647,92.- al medesimo conto del bilancio per l'esercizio 2015 e per € 73.985,94 per l'esercizio 2016.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale.

\*\*\*\*\*

**Il Direttore Sanitario**

dott.ssa Adele MAGGIORE  
(Firmato elettronicamente)

**Il Direttore Amministrativo**

dott. Franco SINIGOJ  
(Firmato elettronicamente)

**Il Direttore Generale**

dott. Nicola DELLI QUADRI  
(Firmato elettronicamente)

---

Allegati: 1